



La compagnia aerea è responsabile dei danni causati dal rovesciamento di un bicchiere di caffè caldo

Non occorre che l'incidente sia derivato da un rischio inerente al volo

Con la sentenza odierna, la Corte di Giustizia precisa che la responsabilità di una compagnia aerea per le ustioni causate dal rovesciamento di un caffè caldo verificatosi, per ragioni ignote, durante un volo non presuppone che si sia realizzato un rischio inerente al volo.

Nella specie, una minore chiede alla compagnia aerea austriaca Niki Luftfahrt GmbH (in liquidazione) il risarcimento dei danni derivati dalle ustioni subite quando, durante un volo da Palma de Majorca (Spagna) a Vienna (Austria), il caffè caldo che era stato servito al padre e posto sul tavolino pieghevole del medesimo, per ragioni rimaste ignote, le si rovesciava addosso. La compagnia aerea nega la propria responsabilità, in quanto non si tratterebbe di un incidente ai sensi della Convenzione di Montreal¹, che disciplina la responsabilità delle compagnie aeree in caso d'incidente. Tale nozione esigerebbe, infatti, il verificarsi di un rischio inerente al volo, condizione che non ricorrerebbe nella specie. In realtà, non ha potuto essere appurato se il bicchiere di caffè si sia rovesciato a causa di un difetto del tavolino pieghevole o per effetto delle vibrazioni dell'aereo. L'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), ha quindi chiesto alla Corte di precisare la nozione di « incidente » ai sensi della Convenzione di Montreal, che non ne contiene una definizione.

A parere della Corte, il significato ordinario attribuito alla nozione di « incidente » è inteso quale evento involontario dannoso imprevisto. La Corte rileva peraltro, in particolare, che la Convenzione di Montreal è volta ad istituire un regime di responsabilità oggettiva delle compagnie aeree, assicurando, al tempo stesso, un « giusto equilibrio degli interessi ».

La Corte afferma, in conclusione, che tanto il senso ordinario della nozione di « incidente » quanto gli obiettivi perseguiti dalla Convenzione di Montreal ostano a che la responsabilità delle compagnie aeree sia subordinata alla condizione che il danno sia dovuto alla concretizzazione di un rischio inerente al trasporto aereo ovvero all'esistenza di un nesso tra l'« incidente » e l'impiego o il movimento dell'aeromobile. La Corte ricorda che la Convenzione di Montreal consente alle compagnie aeree di escludere o limitare la propria responsabilità. Infatti, una compagnia aerea può essere esonerata dalla propria responsabilità ovvero può limitarla dimostrando che il passeggero stesso abbia causato il danno o abbia contribuito alla sua causazione, potendo inoltre limitare la propria responsabilità a 100.000 « diritti speciali di prelievo »² a fronte della prova che il danno non sia stato causato da propria colpa ovvero che sia stato causato unicamente da terzi.

La Corte risponde quindi all'Oberster Gerichtshof che la nozione d'« incidente », qui in esame, ricomprende tutte le situazioni che si producono a bordo di un aereo nelle quali un oggetto

¹ Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a nome di questa con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001 (GU 2001, L 194, pag. 38) ed entrata in vigore, per quanto attiene all'Unione europea, il 28 giugno 2004. Tale convenzione costituisce parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione.

² Quali definiti dal Fondo Monetario Internazionale (FMI). Secondo il FMI, un diritto speciale di prelievo corrispondeva, agli inizi di dicembre 2019, a circa 1,24 EUR.

impiegato per il servizio ai passeggeri abbia prodotto lesioni personali ad un passeggero, senza che occorra acclarare se tali situazioni risultino da un rischio inerente al trasporto aereo.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106